



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (Allegato 2)

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale)

Presa visione della manifestazione di disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per far svolgere presso le proprie strutture i percorsi di riabilitazione e recupero psicologico finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena presentata da e contenente i seguenti elementi:

- Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente;
- Atto costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Attività svolte dall'Ente;
- Numero dei soggetti che potrebbero essere presi in carico e tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposti;
- Locali utilizzati e relativa dichiarazione di idoneità;
- Giorni e fasce orarie in cui verrebbero svolti gli incontri;
- Accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- Nominativi degli operatori che seguirebbero il percorso di recupero e relativa qualificazione.

considerato che

l'Ente presso il quale può essere svolto il percorso di recupero rientra tra quelli indicati nell'art. 165 del Codice Penale, occupandosi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere;

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, nella persona del Presidente, Dott. Ernesto Aghina (di seguito "il Tribunale") e l'Ente "Nessun Dorma APS" con sede legale in Nola, Via Università 16, nella persona del Rappresentante Legale Lucio Barbato (di seguito "Ente"):

Attività da svolgere

La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Torre Annunziata e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere.

Art. 2

Caratteristiche del servizio

L'Ente, nell'erogazione delle attività, si impegna a:

- seguire le linee guida per lo sviluppo di *standards* per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica "*WWP- Work With Perpetrators of domestic violence in Europe*";
- garantire percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere;
- realizzare piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle quantità di presenze e qualità della partecipazione;
- definire secondo *standards* predefiniti, una valutazione quali-quantitativa della frequenza e dei risultati ottenuti (anche attraverso test validati e/o procedure standardizzate);
- certificare a fine percorso riabilitativo sulla frequenza (standard quantitativo) e sulla partecipazione (standard qualitativo) dei singoli soggetti sottoposti a trattamento.

Art. 3

Articolazione dei servizi e modalità gestionale

L'Ente si impegna a fornire i seguenti servizi:

- colloquio di accoglienza e raccolta informazioni;
- visione della documentazione relativa al caso di violenza;
- realizzazione di un percorso individualizzato di recupero e riabilitazione;
- mediazione culturale e linguistica, laddove necessaria.

Art. 4

Percorsi di recupero

L'Ente si impegna a offrire una pluralità di risposte ed interventi, ciascuno di essi legati sia al tipo di reato commesso sia alla durata della pena irrogata, tenendo conto della personalità dell'individuo e delle sue specifiche caratteristiche.

L'Ente si impegna a prevedere uno o due colloqui iniziali individuali, finalizzati alla consulenza e al sostegno psicologico. Sulla base dell'anamnesi del caso, i soggetti vengono inseriti all'interno di uno specifico percorso differenziato, il quale può prevedere sia incontri di gruppo sia incontri individuali:

- **Percorso A, due mesi (8 incontri)** "*rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive*";
 - a) percorso individuale;
 - b) percorso di gruppo.
- **Percorso B, quattro mesi (16 incontri)** "*rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive conflittualità terapeutico- riabilitative*";
 - a) percorso individuale;
 - b) percorso di gruppo.

- Percorso C, otto mesi (32 incontri) "psicoterapia":

a) percorso individuale;

b) percorso di gruppo.

I programmi prevedono l'esclusione di:

- situazioni di alcolismo-tossicodipendenza attive e non trattate;
- disagio psichiatrico conclamato;
- soggetti con scarsa responsabilizzazione personale e scarsa motivazione interna al termine del percorso valutativo.

Art. 5

Obiettivi

L'Ente si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- capire quali sono i meccanismi emotivi individuali e culturali che portano alla violenza;
- fermare la violenza fisica e ridurre i comportamenti abusivi e autoritari;
- far comprendere ed assumere la responsabilità dei propri comportamenti violenti (non solo fisici ma anche comportamenti controllanti, di svalutazione del partner, etc.);
- fornire agli autori di condotte di violenza domestica un'alternativa agli abusi, incoraggiandoli a condividere la responsabilità della vita di coppia e le prese di decisione con la partner, nel quadro di un rapporto basato sul rispetto;
- cambiare il modo di intendere le relazioni familiari.

Art. 6

Profilo degli operatori

L'Ente si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, ad utilizzare come figure professionali prevalentemente psicologi, di entrambi i sessi.

Nello specifico gli operatori hanno la responsabilità di:

- identificare i segni di violenza domestica attraverso il linguaggio ed il comportamento degli utenti;
- affrontare il tema della violenza in modo diretto e rispettoso;
- mandare messaggi chiari sulla violenza e sulle sue conseguenze;
- incoraggiare il cambiamento al fine di interrompere i comportamenti abusivi.

Art. 4

Modalità degli incontri

Durante lo svolgimento degli incontri previsti dal percorso di recupero, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti presi in carico, curando altresì che i trattamenti eseguiti siano conformi a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

Oneri - Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

Art. 5

Oneri - Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

Gli oneri derivanti dalla partecipazione al corso di recupero sono a carico del soggetto preso in carico e non possono in alcun modo gravare sulla finanza pubblica. L'Ente si impegna, pertanto, a prevedere un corrispettivo per le prestazioni offerte che rientri tra gli importi minimi e gli importi massimi previsti dalla Convenzione e di seguito riportati:

1) consulenza e sostegno psicologico:

- primo colloquio individuale di accettazione e secondo colloquio individuale di restituzione a fine percorso: tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 150,00.

2) abilitazione e riabilitazione psicologica:

- **Percorso A** *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 650,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 410,00.

- **Percorso B** *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive con finalità terapeutico-riabilitative"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 1.170,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 690,00.

- **Percorso C** *"psicoterapia"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 2.210,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 1.250,00.

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, è obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei soggetti presi in carico riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul percorso svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità giudiziaria procedente la presa in carico del soggetto, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso che hanno determinato l'interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.). L'Ente ha anche l'obbligo ogni quattro mesi (solo se ovviamente il percorso ha una durata superiore) di trasmettere all'Autorità giudiziaria procedente relazioni periodiche sull'andamento del percorso di recupero.

All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire il soggetto preso in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione da inviare all'Autorità giudiziaria procedente, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi

Art. 7
Monitoraggio

L'Ente si impegna a sottoporsi ad un monitoraggio costante della propria attività da parte del Tribunale, da eseguirsi attraverso un apposito organo di controllo a tal fine istituito, che avrà accesso a tutte le informazioni relative ai percorsi di recupero svolti dall'Ente.

Art. 8
Rilevazione dati statistici

Il Tribunale si impegna a consentire all'Ente l'accesso agli atti processuali e ai dati statistici relativi al numero e agli esiti dei processi instaurati per i reati di cui all'elenco previsto dall'art. 165 del Codice Penale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 10
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due la decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Torre Annunziata, 13/7/2012

Per l'Ente
IL PRESIDENTE
Dato atto dell'entità negativa del tentativo di conciliazione riserva al Collegio il provvedimento di omologazione previa trasmissione degli atti al P.M. Sede per il prescritto parere.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

